STATUTO ATM SPA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata "Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.", in forma abbreviata A.T.M. S.p.A.

Art. 2 Sede Sociale

La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte, 61. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese sino al 31.12.2100.

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Oggetto Sociale

La Società ha come oggetto:

- 1. La gestione dei servizi di trasporto di persone, cose e informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere, comprese le attività di sosta e parcheggi anche per conto terzi;
- 2. La gestione dei contratti di servizio per il trasporto e per la mobilità in genere, ivi compresi i sistemi tariffari integrati, anche per conto di terzi;
- 3. Studi, progetti, pianificazione, programmazione, realizzazione e gestione di sistemi, strutture, infrastrutture e servizi per la mobilità di persone, cose ed informazioni, ivi compreso il servizio di gestione, installazione e fornitura di reti di comunicazione elettroniche, radio e telefoniche;
- 4. Realizzazione, gestione, manutenzione e riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture connessi alle attività di cui all'oggetto sociale;
- 5. Lo svolgimento in generale di:
 - Prestazioni di studio, consulenza e progettazione su tutte le materie che rientrano nell'oggetto sociale;
 - Attività di promozione e commercializzazione di beni, servizi e know-how inerenti ai settori di cui ai punti precedenti;
 - Prestazioni nel campo di altri servizi a rete e di attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali compresa la connessa attività editoriale e di informazione a mezzo stampa.

È in facoltà della Società svolgere la propria attività in Italia ed all'estero.

La Società potrà costituire con altre società ed enti, nazionali o esteri, raggruppamenti temporanei e consorzi di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di lavori e servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La Società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, esclusivamente a favore di Enti e società controllate e/o partecipate.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte anche tramite società partecipate e/o controllate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

La costituzione di nuove società, in Italia o all'estero, da parte della Capogruppo o delle controllate, nonché l'assunzione di partecipazioni a società, è subordinata a quanto previsto dall'art. 88 dello Statuto Comunale, salvo il caso in cui tale operazione sia prescritta dalla legge.

Nell'ambito delle attività sopraindicate la Società potrà assumere partecipazioni anche in Enti ed Associazioni, in Italia o all'estero, nonché promuoverne la costituzione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – CIRCOLAZIONE

Art.5 Capitale Sociale

Il Capitale sociale iniziale è di Euro 700.000.000 ed è rappresentato da n. 70.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 ciascuna.

Art.6 Aumento del Capitale

Il Capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti.

In caso di aumento di capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 cod. civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte ai dipendenti della Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Art.7 Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Le azioni sono indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione di quelle di categorie speciali che potranno essere emesse ai sensi di legge.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione nei modi e nei termini ritenuti più convenienti.

Art.8 Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o warrant, demandando all'Assemblea la fissazione e le modalità di collocamento, estinzione e di conversione.

Art.9 Qualità di azionista

La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni del1'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Per quanto concerne i rapporti sociali s'intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Assemblea

Art.10 Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni, ed in ogni caso, quando ricorrano i presupposti di legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Art.11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani.

L'avviso di convocazione è comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e assista all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.12 Partecipazioni

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, iscritti a libro soci.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare la identità degli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi anche esclusivamente per teleconferenza.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

Art.13 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio d'Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art.14 Costituzioni e deliberazioni

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie valgono le disposizioni di legge.

Art.15 Materie riservate all'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) salvo quanto previsto dal successivo art.16 comma 2º nomina gli Amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale nei termini previsti dall'art. 21 del presente statuto;
- d) nomina il soggetto al quale demandare il controllo contabile, determinandone il corrispettivo;
- e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) delibera le eventuali azioni di responsabilità verso gli Amministratori e i Sindaci;
- g) può approvare un Regolamento di Corporate Governance;
- h) può prevedere l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato e proporre il suo nominativo, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la nomina e l'attribuzione di deleghe al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti;
- i) può nominare il Direttore Generale, con incarico a tempo determinato, e procedere alla relativa attribuzione di funzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 del Codice Civile, sono sottoposte all'autorizzazione del1'Assemblea:

- 1) l'approvazione degli indirizzi strategici della Società;
- 2) l'assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società;

3) le operazioni di fusione, scissione, modifica del capitale, trasformazione e modifica dell'oggetto sociale delle società controllate e/o collegate.

Amministrazione

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino a un massimo di sette membri effettivi, compreso il Presidente.

Il Comune di Milano, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e del presente Statuto; la revoca o la sostituzione degli Amministratori nominati dal Comune di Milano è di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione entro un mese dalla cessazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Non possono ricoprire la carica di Amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e della Giunta e di altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che – per legge ed in base al presente Statuto – sono riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente gli azionisti sull'andamento della Società, sulle prospettive sociali e sulle iniziative intraprese, nonché sulle operazioni di cessione e acquisizione di partecipazioni che le società controllate e collegate intendono intraprendere.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato o di Consigliere Delegato, ferme restando le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 15, comma 2, lettera h) e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato o di attribuzione di deleghe ad altri Consiglieri, l'Organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Il Consiglio può eleggere fra i membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento.

Il Consiglio può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno Comitati con funzioni propositive e consultive che coadiuvino l'organo collegiale in specifiche aree di attività. In tal caso definisce con apposita delibera il perimetro delle attività assegnate a tali Comitati e il relativo regolamento di funzionamento.

Art. 18 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di un Amministratore Delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare, comunicato ai Consiglieri ed ai Sindaci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima. Con le stesse modalità potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare la identità degli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente per teleconferenza.

Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione, anche per teleconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' comunque necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della Società nei Consigli di Amministrazione, nelle assemblee di società controllate e/o collegate, nonché per quelle relative alla vendita, alla permuta di beni immobili, alla costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi sugli stessi, nonché ad ogni altro atto di disposizione di qualsivoglia natura sui predetti beni.

La riunione del Consiglio d'Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

Art. 19 Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Di regola i verbali sono distribuiti in bozza preliminare non appena disponibili, con invito alla segnalazione di eventuali osservazioni in tempo utile per la predisposizione di una bozza finale, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Art. 20 Rappresentanza e firma sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, con firma libera.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nei limiti della delega loro conferita.

Art. 21 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Comune di Milano ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci in misura proporzionale all'entità della propria partecipazione.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 22 Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.

Laddove previsto dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione approva inoltre, per ogni esercizio, la Dichiarazione di carattere non Finanziario (DNF).

Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB.

Art. 23 Destinazione degli utili

Gli utili netti della Società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

- alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

Il pagamento dei dividendi e degli eventuali acconti sugli stessi è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 24 Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Norma di rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto s'intendono richiamate e applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di Società per azioni.

Art. 26 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, è competente in via esclusiva il foro di Milano.